

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 18

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).

(GU n.16 del 18-4-2015)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria Parte I n. 10 del 6 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33
(Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. L'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 33/2013 deve essere costituita entro il 30 settembre 2014.

2. L'Agenzia costituita ai sensi del comma 1 conclude le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto entro il 31 dicembre 2015 e gestisce i conseguenti contratti di servizio per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

3. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne l'aggiudicazione unitaria entro il 31 dicembre 2015, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

4. La mancata costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale entro il termine di cui al comma 1 comporta la disapplicazione della legge regionale n. 33/2013 e della presente legge e la reviviscenza della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 agosto 2014

Il vice Presidente: Montaldo